

Art. 11 - Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia tutti quelli finalizzati alla trasformazione dell'organismo edilizio in rapporto a nuove esigenze funzionali con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo completamente diverso da quello esistente.

2. Le opere di modifica e sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'inserimento di nuovi elementi o impianti non sono condizionati né alla destinazione né alla tipologia originariamente proprie dell'edificio.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono riguardare, tra l'altro le seguenti opere:

- a. Rifacimento dell'ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni planimetriche e altimetriche della originaria posizione degli elementi strutturali;
- b. Demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni;
- c. Demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici o con spostamenti;
- d. Demolizioni e ricostruzioni dei solai, delle scale e della copertura, anche con modifiche di quote;
- e. Costruzioni di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti, fondazioni;
- f. Demolizione parziale o totale di un singolo edificio e la sua ricostruzione secondo parametri fissati, ove necessario, dalle normativa di apposito piano di recupero e a condizione che l'intervento non muti l'assetto urbanistico di cui l'edificio è inserito;
- g. Sopraelevazioni e ampliamenti;
- h. Realizzazione di nuove aperture sulle murature perimetrali;
- i. Riorganizzazione dei collegamenti verticali e orizzontali, nonché dei servizi di uso comune.

Art. 11 - Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia, **gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell'edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa.**

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono riguardare, tra l'altro le seguenti opere:

- a. Rifacimento dell'ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni planimetriche e altimetriche della originaria posizione degli elementi strutturali;
- b. Demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni;
- c. Demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici;
- d. Demolizioni e ricostruzioni dei solai, delle scale, anche con modifiche di quote e della copertura;
- e. Costruzioni di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti, fondazioni;
- f. Riorganizzazione dei collegamenti verticali e orizzontali, nonché dei servizi di uso comune.